



Decreto del Direttore amministrativo nr. 89 del 11/10/2021

Proponente: *Marco Chini*

Sira

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott. Marco Chini*

Estensore: *Daniela Masini*

Oggetto: Adesione alla proroga, disposta da Consip S.p.A., della Convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e succ. mod. ed integr. e dell'art. 58 L. n. 388/2000, con Fastweb S.p.A. e denominata "Telefonia fissa 5", per la fornitura dei servizi di telefonia fissa dal 3 ottobre 2021 al 2 ottobre 2022 - CIG Z16334DDF4

ALLEGATI N.: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1 Relazione di acquisto	sì	digitale
Allegato 2 - Accordo Data Protection	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Rilevato che il Settore Provveditorato espleta, come da Atto di organizzazione interna, il supporto amministrativo per le acquisizioni di beni e servizi e svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Visti, altresì, il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le Linee Guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Viste:

- la “richiesta di acquisto”, agli atti, con la quale il Responsabile del Settore SIRA ha chiesto di aderire alla proroga della Convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e succ. mod. ed integr. e dell’art. 58 L. n. 388/2000, da Consip S.p.A. con Fastweb S.p.A. e denominata “Telefonia fissa 5”, per la fornitura dei servizi di telefonia fissa dal 3 ottobre 2021 al 2 ottobre 2022 per un importo presunto di Euro 20.000,00 oltre IVA (Euro 24.000,00 IVA inclusa), di cui al decreto del Direttore amministrativo n. 19 del 20.02.2019;
- la relazione del Responsabile del Settore SIRA (allegato “1”), da cui si evincono le motivazioni che giustificano l’acquisto di cui trattasi;

Preso atto che il contratto discendente dalla adesione alla sopracitata convenzione è scaduto il 02.10.2021;

Considerato che:

- in data 14 settembre 2021, Consip S.p.A. ha comunicato la proroga di dodici mesi della Convenzione “Telefonia fissa 5” che avrà, pertanto, come nuova scadenza il 02.10.2022;
- persiste l’esigenza per ARPAT di disporre la fruizione dei servizi di telefonia fissa che sono indispensabili per assicurare all’Agenzia l’espletamento dei propri compiti istituzionali;

Ritenuto di aderire alla proroga della convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e succ. mod. ed integr. e dell’art. 58 L. n. 388/2000, da Consip S.p.A. con Fastweb S.p.A. e denominata “Telefonia fissa 5”, per la fornitura dei servizi di telefonia fissa, dal 3 ottobre 2021 al 2 ottobre 2022, per un importo presunto di Euro 20.000,00 oltre IVA (Euro 24.4000,00 IVA inclusa);

Dato atto che il presente decreto è riconducibile alla seguente categoria della data protection: affidamento dei trattamento dati a soggetto esterno necessari per l’esecuzione dei servizi di telefonia mobile, ai sensi dell’art 10 paragrafo 2 sottoparagrafi c.ii.c. di cui al decreto del Direttore generale n.186/2019

Ritenuto, pertanto, necessario sottoscrivere un "Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi"

relativo alla protezione dei dati (allegato "2" DPA);

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori”;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di aderire, per le motivazioni indicate nella parte narrativa del presente atto e dettagliate nella relazione del Responsabile del Settore SIRA (allegato “1”), alla proroga, disposta da Consip S.p.A., della convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e succ. mod. ed integr. e dell’art. 58 L. n. 388/2000, con Fastweb S.p.A. e denominata “Telefonia fissa 5”, per la fornitura dei servizi di telefonia fissa dal 3 ottobre 2021 al 2 ottobre 2022 per una importo presunto di Euro 20.000,00 oltre IVA (Euro 24.400,00 IVA inclusa);
2. di quantificare la spesa presunta per detta proroga in Euro 20.000,00 oltre IVA (Euro 24.400,00 IVA 22 % compresa), imputandola al Bilancio di esercizio del 2021 per Euro 6.100,00 (IVA compresa) e al Bilancio di esercizio del 2022 per Euro 18.300,00 (IVA compresa);
3. di nominare quale “Responsabile Unico del Procedimento” ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 di ANAC, il Responsabile del Settore SIRA;
4. di nominare “Direttore dell’esecuzione del contratto”, Alberto Ianiro del Settore SIRA, in ragione della competenza ed esperienza specifica nella materia oggetto della presente procedura ai sensi del punto 10.1 lett. b) delle Linee Guida n. 3 di A.N.A.C.;
5. di notificare il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier data protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019;
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di telefonia mobile senza soluzione di continuità.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci *

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 08/10/2021
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 11/10/2021
- Marco Chini , il proponente in data 11/10/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 11/10/2021
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 11/10/2021

ARPAT - DIREZIONE TECNICA - Settore Sistema Informativo Regionale Ambientale

Via Porpora, 22 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **DV.13.01.05/1547.4** del **27/09/2021** a mezzo:

Relazione tecnico illustrativa

Oggetto: Proroga della convenzione denominata “Telefonia Fissa 5” stipulata da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi di telefonia fissa con Fastweb Spa dal 03/10/2021 per un anno.

Premesso che:

1. con Decreto del Direttore Generale nr. 19 del 20/02/2019 è stata disposta l'adesione ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/99 alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. con Fastweb S.p.A. "per la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni", denominata "Telefonia Fissa 5" – Lotto unico (CIG originario 605462636F) per un importo stimato pari ad euro 53.327,00 oltre IVA con scadenza il 02/10/2021;
2. il servizio di telefonia fissa è necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia;
3. la legge di stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208, comma 512, impone alle amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato individuate dall'ISTAT a provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese, le centrali di committenza regionali;
4. sul sito di www.acquistinretepa.it, in data 14.09.2021, è stata disposta la proroga della convenzione denominata “Telefonia Fissa 5” stipulata da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi di telefonia fissa con Fastweb Spa per ulteriori 12 mesi con scadenza il 02/10/2022;
5. i singoli Contratti, attuativi della Convenzione emessi dal 03/10/2018 al 02/10/2021, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari alla durata della Convenzione prorogata;
6. l'importo per la proroga del servizio di cui all'oggetto ammonta ad un importo presunto annuo di Euro 20.000 oltre IVA, così ripartito:
quanto ad Euro 15.000,00/anno per canoni delle linee telefoniche,
quanto ad Euro 5.000,00/anno per presunti consumi di traffico telefonico;

7. l'importo è ritenuto congruo in considerazione delle finalità di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l'attività di CONSIP, sulla base della standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata, in grado di rispondere all'esigenza pubblica nella misura più ampia possibile e la riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici e delle pubbliche amministrazioni;
8. è stata trasmessa la richiesta di acquisto al settore Provveditorato per procedere alla proroga della convenzione di cui all'oggetto, fatto salvo l'inserimento del piano di fabbisogni in continuità e il relativo ordine di acquisto del servizio sul portale Consip per il quale provvederà il Settore SIRA;

Si chiede pertanto di:

- predisporre la proroga della durata dal 03/10/2021 al 02/10/2022 della convenzione denominata "Telefonia Fissa 5" stipulata da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi di telefonia fissa con Fastweb Spa;
- imputare l'importo complessivo presunto di Euro 24.400,00 IVA inclusa alla voce "Utenze telefoniche (rete fissa)" come di seguito indicato:
- quanto ad Euro 6.100,00 per l'anno 2021,
- quanto ad Euro 18.300,00 per l'anno 2022;

nominare "Direttore dell'esecuzione del contratto", di cui agli artt. 101 del D.lgs. 50/2016, Alberto Ianiro del Settore SIRA, in ragione della competenza ed esperienza specifica nella materia oggetto di appalto;

individuare quale responsabile del procedimento il sottoscritto, quale Responsabile del settore SIRA, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016.

Il Responsabile per il Digitale

Dott. Alessandro Gignoli¹

Responsabile del SIRA

Dot. Marco Chini¹

Elenco allegati:

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Affari generali

Via Porpora, 22 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **DV.10.01.03/14.14** del 01/10/2021 a mezzo: PEC

Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (Data Protection Agreement)

TRA

ARPAT, con sede legale in Firenze via Nicola Porpora, 22, nella persona del suo legale rappresentante Direttore Generale

E

Ditta Fastweb Spa, con sede legale in via, nella persona del suo legale rappresentante.....

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti".

ART. 1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto "**proroga convenzione denominata "Telefonia Fissa 5" stipulata da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi di telefonia fissa dal 03/10/2021 per un anno** con ARPAT, in qualità di Titolare, nomina *ditta* Fastweb Spa Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

- affidamento del servizio di telefonia fissa per ARPAT

Descrizione sintetica dei trattamenti, descrivendo:

- servizio di telefonia fissa: numeri di telefono

- la tipologia di dati trattati che sono presenti:
- dati comuni numeri telefonici:
- e categorie degli interessati: dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi.
- La numerosità degli interessati inferiore a 1000.

I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

Ditta Fastweb Spa, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

Ditta Fastweb Spa, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In tal senso il responsabile, si impegna a consegnare, su richiesta, al Titolare e al DPO di ARPAT il proprio disciplinare di comportamento degli autorizzati e degli altri dipendenti coinvolti in modo diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti per conto del Titolare e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, Ditta si impegna a:

1. adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, trasmettendolo al titolare per le verifiche dovute, entro 30 giorni dalla firma del contratto;
2. non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente contratto e presenti, se sia adottato, nel registro dei trattamenti. In tal senso renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, attivati per effetto del contratto, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione a singoli o gruppi di trattamenti;
3. fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;

4. nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
5. collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
6. predisporre e trasmettere, su richiesta del Titolare e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare ARPAT - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
7. assistere e garantire il titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
8. assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
9. assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;
10. garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio;
11. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
 - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;

d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

A tal fine si impegna:

1. ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare.
2. A restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. In tal senso entro 120 giorni dalla firma del *contratto/convenzione Fastweb Spa* e il responsabile del contratto per il Titolare, concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in, inteso come la diminuzione o perdita della possibilità da parte del Titolare di garantire i servizi, senza ricorrere forzatamente al soggetto Responsabile, e di gestire agevolmente, in modo sicuro e con tempi ragionevoli, la chiusura del contratto e l'eventuale subentro di un nuovo contraente o la gestione in autonomia in toto o in parte dei servizi. Tale accordo documentato viene messo a disposizione del Titolare e del DPO di ARPAT.

Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando, tramite il proprio security manager e di altre professionalità da lui stesso individuate di volta in volta, audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del Security IT Manager, sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura. Il Titolare comunicherà con richiesta scritta all'indirizzo del Responsabile l'effettuazione dell'audit, con preavviso di una settimana.

Comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati” (DPO), qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare

Comunicare al Titolare, al DPO e al Security Manager il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT,

Mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l’esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;

ART 2 - Penali

Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto/convenzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Data

Firme

per il titolare ARPAT

per il Responsabile *Fastweb Spa, il legale rappresentante*